

# COLPA GRAVE MEDICA – PRIVATO “PLUS”

ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA  
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA  
DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE PRIVATE  
E DEI LIBERI PROFESSIONISTI

CONTRAENTE:

**HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY**

•••

VIA SAN VINCENZO, 3 - 20123 MILANO (MI) – ITALIA

•••

PARTITA IVA: 97670550157

**BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED  
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

••

**POLIZZA COLLETTIVA N° 2024RCG00318 - 1225111**

## SCHEDA DI POLIZZA

**Polizza N°:** 2024RCG00318 - 1225111

1. **Contraente:** HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  
Via San Vincenzo, 3  
20123 Milano (MI) Italia  
CODICE FISCALE: 97670550157
- Periodo di Validità della Polizza:**
2. **Effetto:** dalle ore 24:00 del 01.03.2024
3. **Scadenza:** alle ore 24:00 del 01.03.2025
4. **Data Retroattività:** dalle ore 24:00 del 01.03.2014  
Opzione Retroattività Illimitata di cui all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione: sovra-premio 10% del premio annuale di tariffa applicabile.
5. **Limite dell'Indennizzo per Risarcimento:**
- a. **Sezione I - Colpa Grave Medica** EUR 5.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie;
- b. **Sezione II - Condanna in Solido** EUR 2.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie.
6. **Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento:** Nessuna.
7. **Premi Anni Lordi:**
- |   | <u>Premio Annuo Lordo</u> |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
|   | <u>Sezione I</u>          | <u>Sezione II</u> |
| Dirigente Medico che svolge Attività di Ginecologia, Ostetricia e Ortopedia     | € 668,00                  | € 668,00          |
| Dirigente Medico che NON svolge Attività di Ginecologia, Ostetricia e Ortopedia | € 572,00                  | € 572,00          |
| Dirigente Sanitario Non Medico  | € 477,00                  | € 477,00          |
| Quadri Sanitari / Altro Personale Sanitario                                     | € 74,00                   | € 74,00           |
| Restante Personale Non Sanitario  | € 53,00                   | € 53,00           |
- Sovra-premio per l'attivazione della ESTENSIONE ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione: 300% del premio annuale di tariffa applicabile.
8. **Intermediario (Broker):** --
9. **Intermediario (Agente):** LU Liability Underwriting S.r.l. - R.U.I. N. A000584168  
Viale di Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano (MI) - Italia  
Tel. 02 - 87199538, Fax 02 - 87181509, E-mail info@luliabilityunderwriting.it
10. **Informativa Precontrattuale e Condizioni di Assicurazione:**
- Mod. 139 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO "PLUS" - Ed. 31.05.2022
  - Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO "PLUS" - Ed. 31.05.2022
11. **Allegati / Atti di Variazione:**
- Allegato "A" - Facsimile Modulo di Adesione
  - Allegato "B" - Facsimile Certificato di Assicurazione
  - Appendice N. 01 - Inserimento Art. 18-Bis

Milano, 05/03/2024

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY



Polizza Collettiva N. 2024RCG00318-1225111 - pagina 2 di 11

LA COMPAGNIA

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) | Tel.: +39 02 4952 4986 | E-mail: direzione@bh-italia.com  
Iscritta nella Sezione II dell'Albo Imprese di cui all'Art. 35 del Regolamento ISVAP in data 11.5.2021  
Codice IVASS Impresa: X501R | Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965

pag. 2 di 4

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

- (A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente “Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO “PLUS” - Ed. 31.05.2022” e versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;
- (B) Formulazione temporale dell'Assicurazione “Claims Made”;
- (C) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Il **Contraente** dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del “Mod. 139 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO “PLUS” - Ed. 31.05.2022”, delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al “Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO “PLUS” - Ed. 31.05.2022”, dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di **Polizza**, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

**Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo al Contraente di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della Polizza Collettiva.**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara di accettare specificatamente, e sottoscrive per specifica approvazione, i contenuti dei seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione di cui al “Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO “PLUS” - Ed. 31.05.2022”:

- Articolo 1 - Forma dell'assicurazione (“Claims Made”) - Retroattività
- Articolo 9 - Esclusioni (in particolare quelle relative all'assicurazione “Claims Made”) - Art. 9.1)
- Articolo 15 - Rinnovo o proroga dell'assicurazione - Rescindibilità annuale
- Articolo 16 - Coesistenza di altre assicurazioni (Art. 1910 C.C.)
- Articolo 17 - Denuncia dei sinistri (esclusione dei sinistri denunciati dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione)
- Articolo 18 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
- Articolo 21 - Clausola Broker
- Articolo 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato.

Milano, 05/03/2024

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  


#### **CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento **Mod. 508 21 Informativa Privacy - Ed. 31.05.2021** “Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Particolari, per Finalità Assicurative e Liquidative” e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari**, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”.

Il **Contraente** ha il diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'Area Riservata.

Milano, 05/03/2024

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  


---

## COMUNICAZIONE DEI SINISTRI

La comunicazione deve essere inoltrata per scritto dall'**Assicurato** (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:

**Berkshire Hathaway International Insurance Limited**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Corso Italia, 13 - 20122 Milano MI**  
**Tel. 02 8707 3773 - Fax 02 8707 3784**  
**E-mail <sinistri@bh-italia.com>**  
**PEC <sinistri.bh-italia@legalmail.it>**

## ALLEGATO "A" - FACSIMILE MODULO DI ADESIONE

POLIZZA COLLETTIVA N° 2024RCG00318 - 1225111  
CONTRAENTE: HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  
ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA  
DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E/O SOCIO SANITARIE PRIVATE E DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Il / la sottoscritto / a ..... nato / a ..... il ....., residente in  
....., via / piazza ..... N° ....., codice fiscale  
....., indirizzo E-mail personale<sup>1</sup> ..... in qualità di  
..... presso l'Azienda .....

I: Da utilizzare per accedere all'Area Riservata

ADERISCE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE "COLPA GRAVE MEDICA"

con decorrenza dal ..... al .....

IL SOTTOSCRITTO A TAL FINE DICHIARA E PRENDE ATTO CHE:

- (1) Le condizioni contrattuali, normative ed economiche ed i limiti di responsabilità dell'assicurazione sono quelli previsti dalla Polizza Collettiva N° 2024RCG00318 – 1225111 stipulata con la Compagnia di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** che il sottoscritto ha ricevuto in copia prima dell'adesione;
- (2) L'operatività temporale dell'Assicurazione è regolata dall'Articolo 1 della Polizza, secondo la formulazione denominata "Claims Made". La garanzia vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione indicato in polizza;
- (3) Le richieste di risarcimento, come definite dalla presente polizza, e come meglio specificato all'Art. 9.1.b, avanzate nei confronti dell'Assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione in corso, anche se già denunciate a precedenti Assicuratori, configurano fatti e circostanze note non coperte dalla presente polizza;
- (4) Condizione imprescindibile per l'assumibilità del rischio da parte della Compagnia è che l'Assicurato prima della stipula della presente polizza non abbia avuto a Suo carico sentenze di condanna di Colpa Grave.

Data .....

FIRMA .....

RETROATTIVITÀ:

Dalle ore 24:00 del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ (Opzione Base)

ILLIMITATA, sovra-premio 10% del premio annuale di tariffa applicabile

GARANZIE:

Sezione I – Responsabilità Civile per Colpa Grave Medica

Sezione II – Condanna in Solido con l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di Appartenenza

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, DA RENDERE SOLO IN FASE DI PRIMA ATTIVAZIONE:

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara che:

1. Alla domanda: "Ha riportato, prima della stipulazione della presente polizza negli ultimi 5 (cinque) anni una condanna, in qualunque stato e grado di giudizio in sede civile o penale, al risarcimento di danni relativamente all'attività oggetto della presente assicurazione?" Ho risposto:

NO

SI

SI, 1 condanna      In sede:     Civile       Penale per lesioni colpose     Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data della Sentenza:

SI, 2 condanne      In sede:     Civile       Penale per lesioni colpose     Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data delle Sentenze:

SI, 3 condanne      In sede:     Civile       Penale per lesioni colpose     Penale per omicidio colposo

Importo del risarcimento: €

Data delle Sentenze:

## 2. Note sui Sinistri:

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

- (A) Ricevimento e consultazione del Set Informativo “Mod. 139 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO “PLUS” - Ed. 31.05.2022” prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione;
- (B) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti dalla Polizza Collettiva N° 2024RCG00318 – 1225111 stipulata con la Compagnia di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance limited, Rappresentanza Generale per l'Italia;**
- (C) Formulazione temporale dell’assicurazione “Claims Made”;
- (D) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Data .....

FIRMA .....

### CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento **Mod. 508 21 Informativa Privacy - Ed. 31.05.2021** “Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Particolari, per Finalità Assicurative e Liquidative” e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell’Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari**, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”.

L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’Area Riservata.

Data .....

FIRMA .....



- L'assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve **con un sottolimito per sinistro di € 1.000.000 (un milione)**.

Resta ferma l'esclusione dalla presente copertura dei danni che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall'esercente la professione sanitaria.

Massimale:

Vedi Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione

**SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON LA STRUTTURA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA**

**Oggetto dell'Assicurazione**

Verso pagamento del premio convenuto, di cui al punto 7 (Sezione II) della Scheda di Polizza, gli Assicuratori, **fino a concorrenza del Massimale quale definito all'Articolo 3**, indennizzano le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall'Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.

Il sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, **solo qualora la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Assicurato obbligato in solido.**

L'Assicurato attivando la presente garanzia dichiara di cedere agli Assicuratori tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o della Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della Legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell'Assicurato con polizza di assicurazione e/o fondi all'uopo predisposti.

Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 di Polizza.

Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia.

Massimale:

Vedi Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione

Esclusioni valide per entrambe le Sezioni:

Vedi Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione

SI  NO CLAUSOLA BROKER - Broker incaricato:

PREMIO CORRISPOSTO	DECORRENZA DELLA GARANZIA DALLE ORE 24:00 DEL	FRAZIONAMENTO
€	- SENZA TACITO RINNOVO	UNICA SOLUZIONE

Retroattività:

Dalle ore 24:00 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Opzione Base)  ILLIMITATA

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, ciascuna delle parti dichiara qui di seguito:

(a) di aver preso nota che questo è un contratto di assicurazione nella forma "Claims Made" (Richieste di Risarcimento presentate), a copertura delle Richieste di Risarcimento:

- (i) presentate per la prima volta all'Assicurato, e  
(ii) debitamente denunciate dall'Assicurato agli Assicuratori nel corso del Periodo di Validità della Polizza.

(b) di aver letto e di aver specificatamente approvato quanto previsto dalla Polizza.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo al Contraente di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della Polizza Collettiva.

L'Assicurato dichiara quindi di aver ricevuto prima dell'adesione alla copertura assicurativa e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della Polizza **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "Mod. 139 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO "PLUS" - Ed. 31.05.2022", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO "PLUS" - Ed. 31.05.2022", dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di Polizza, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Milano, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L'ASSICURATO

LA COMPAGNIA

*Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore e dal giorno sopra indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 15 (quindici) giorni da tale data, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.*

*L'importo di Euro \_\_\_\_\_ è stato pagato in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in mie mani. L'Esattore \_\_\_\_\_*

A conferma di quanto sopra e ad ogni effetto di legge di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente, e sottoscrive per specifica approvazione, le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli della Polizza Collettiva:

Articolo 1	Forma dell'assicurazione ("Claims Made") - Retroattività
Articolo 9	Esclusioni (in particolare quelle relative all'assicurazione "Claims Made" - Art. 9.1)
Articolo 15	Rinnovo o proroga dell'assicurazione - Rescindibilità annuale
Articolo 16	Coesistenza di altre assicurazioni (Art. 1910 C.C.)
Articolo 17	Denuncia dei sinistri (esclusione dei sinistri denunciati dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione)
Articolo 18	Facoltà di recesso in caso di sinistro
Articolo 21	Clausola Broker
Articolo 25	Dichiarazioni dell'Assicurato

Il presente Certificato viene emesso in tre esemplari, di 4 (quattro) pagine ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L'ASSICURATO



APPENDICE N. 01

•••

POLIZZA COLLETTIVA N° 2024RCG00318-1225111

**CONTRAENTE:**

**HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY**  
**VIA SAN VINCENZO, 3**  
**20123 MILANO (MI) ITALIA**

**CODICE FISCALE: 97670550157**

**EFFETTO: ore 24:00 del 01.03.2024**

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza Collettiva sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si conviene di modificare con effetto dalle ore 24:00 del 01.03.2023 le Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 439 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - PRIVATO PLUS-Ed. 31.05.2022" con l'inserimento, successivamente all'Art. 18) Recesso in Caso di Sinistro, del seguente Articolo:

**"Art. 18-Bis) Recesso dalla Polizza Collettiva**

**La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva con un preavviso di 30 (trenta) giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata; tale recesso ha lo scopo di consentire l'eventuale rinegoziazione del contratto.**

**In caso di recesso di una delle Parti, il Contraente avrà l'obbligo di informare i singoli Assicurati della cessazione dell'efficacia della Polizza Collettiva."**

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti dalla Polizza Collettiva sopraindicata.

La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 1 (una) pagina ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, 05/03/2024

IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY



LA COMPAGNIA

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia

Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) | Tel: +39 02 4952 4986 | E-mail: direzione@bh-italia.com  
Iscrizione nella Sezione II dell'Albo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 in data 11.5.2021  
Codice IVASS Impresa: X501R | Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965

## **APPENDICE ADEGUAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE, ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (L. 24/2017 Gelli-Bianco e succ. Decreto n°232 del 15 Dic.2023 Pubblicazione G.U. 1 Marzo 2024)**

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza N. 2024RCG00318 - 1225111 si prende atto tra le parti delle seguenti modifiche relative alle condizioni di assicurazione, in ottemperanza ed adeguamento delle Leggi, Decreti e Regolamenti (L.24/2017 Gelli-Bianco, di seguito anche “Legge”; Decreto n°232 del 15 Dicembre 2023 e G.U 1 Marzo 2024, di seguito anche “Decreto”) per la determinazione dei requisiti minimi della polizza assicurativa collettiva.

Di seguito articoli e glossario che modificano, abrogano e integrano le condizioni di polizza:

### **GLOSSARIO:**

- a)** assicurato: il titolare dell’interesse coperto dall’assicurazione, la struttura o l’esercente la professione sanitaria o l’esercente attività libero professionale;
- b)** contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio;
- c)** assicuratore: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo responsabilità civile generale ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d)** contratto di assicurazione: il contratto, regolato dall’articolo 1882 e ss. del codice civile, avente ad oggetto i rischi descritti all’articolo 3 derivanti dall’attività della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria;
- e)** denuncia: atto con il quale l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro, di cui alla successiva lettera o) all’assicuratore;
- f)** esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria;
- g)** esercente attività libero professionale: attività svolta dall’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto;
- h)** struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi;
- i)** fondo rischi: fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso nell’anno di esercizio e che si protrarranno nell’esercizio successivo;
- j)** fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione in bilancio della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati;
- k)** revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
- l)** Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24;

- m)** massimale di garanzia: la somma massima per importi non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 4 del Decreto liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all'ultimo periodo della successiva lettera o) ;
- n)** premio: l'importo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore;
- o)** sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio c.d. « *claims made* ») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro è costituito dall'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all'assicurato o all'assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula *claims made* altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso);
- p)** misure analoghe: misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera che prevedono l'assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura;
- q)** SIR: (*Self Insurance Retention*) quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura assicurata anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;
- r)** franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la parte del danno che rimane a carico dell'assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l'assicuratore alla gestione del sinistro.

## LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, distinguendosi tra:

### **Massimale per sinistro:**

La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che obbliga la Compagnia e che quest'ultima sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro;

### **Massimale per anno:**

La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che obbliga la Compagnia e che quest'ultima è tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per l'insieme di tutti i Sinistri relativi ad un medesimo Periodo di Assicurazione, indipendentemente da quante siano le Richieste di Risarcimento ed il numero delle persone danneggiate. Salvo il caso di Assicurazione limitata alla sola garanzia "Colpa Grave" in tutti gli altri casi il massimale annuo è pari al triplo del massimale per sinistro

## RESPONSABILITA' SOLIDALE:

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non), gli **Assicuratori** rispondono per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

## DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.

È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti.

Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

## RECESSO PER SINISTRO

Il recesso per sinistro si intende abrogato.

La Società Assicuratrice può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

## DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta nel certificato e/o frontespizio di polizza.

Nei contratti poliennali o annuali con tacito rinnovo, La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto, al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante disdetta con lettera raccomandata e/o pec da inviare con 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

In caso di contratto avente durata annuale senza tacito rinnovo lo stesso cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

## RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ( L.24/2017 Gelli-Bianco, di seguito anche "Legge"; Decreto n°232 del 15 Dicembre 2023 e G.U 1 Marzo 2024)

## PREMIO

Rimane convenuto tra le parti che non è previsto alcun supplemento di premio per l'adeguamento del contratto in base alla presente appendice.

## FERMO IL RESTO

Data 15/05/2024

## LA COMPAGNIA



## IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  


pagina 3 di 4

## CLAUSOLA DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

### ECCEZIONI OPPONIBILI

Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni:

- i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall'articolo 5 del Decreto;
- le limitazioni del contratto assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) ed r) del Decreto, con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;
- il mancato pagamento del premio.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152. Convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Data 15/05/2024

### LA COMPAGNIA

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) - Tel.: +39 02 49524986 - Fax: +39 02 49524987  
Iscritta nella Sezione II del Registro Imprese (R. 2021) in data 11.5.2021  
Codice IVASS Impresa: X501R - Partita IVA: 07234060965

### IL CONTRAENTE

HEALTHCARE SAFETY AND ACCOUNTABILITY  
